



Berna, 2020

Direttiva tecnica 1: Messa in commercio di legname da imballaggio e di imballaggi in legno secondo lo standard ISPM 15¹

Indice

1	Gruppo target dello standard ISPM 15	2
2	Visione d'insieme dei processi rilevanti	2
3	Requisiti relativi alle aziende	2
3.1	Criteri di omologazione delle aziende	2
3.2	Misure organizzative dell'azienda per l'omologazione	3
3.4	Requisiti relativi ai fabbricanti	3
4	Requisiti relativi al legname da imballaggio e agli imballaggi in legno	4
4.1	Validità ed eccezioni	4
4.2	Criteri per il trattamento	4
4.3	Metodi di trattamento ammessi	4
4.4	Scortecciamento	4
4.5	Marchio	5
4.6	Criteri relativi alla tracciabilità	5
4.7	Riutilizzo	5
5	Controllo delle aziende omologate	6
5.1	Esecuzione dei controlli	6
5.2	Sanzioni	7
6	Indirizzi di contatto	7
7	Ulteriori informazioni	7

¹ Standard internazionale per le misure fitosanitarie n. 15 dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO), cfr. le cosiddette «Guidelines for regulating wood packaging material in international trade» su <http://www.fao.org/3/y4838e/y4838e00.htm>

1 Gruppo target dello standard ISPM 15

Il legname da imballaggio che viene trasformato in imballaggi in legno e impiegato in Paesi terzi al di fuori dell'UE deve essere sottoposto a un trattamento fitosanitario secondo lo standard ISPM 15. Si distinguono due tipi di azienda: le «aziende che eseguono il trattamento» e i «fabbricanti». Entrambi i tipi di azienda necessitano di un'omologazione rilasciata dal Servizio fitosanitario federale (SFF):

Aziende che eseguono il trattamento:

Nella presente direttiva e in altri documenti sono designate come «aziende che eseguono il trattamento» le aziende che trattano legname da imballaggio utilizzato per fabbricare imballaggi in legno per l'esportazione di merci in Paesi terzi al di fuori dell'UE.

Fabbricanti:


Nella presente direttiva e in altri documenti sono designate come «fabbricanti» le aziende che utilizzano il legname da imballaggio per fabbricare imballaggi in legno per l'esportazione di merci in Paesi terzi al di fuori dell'UE.

Le disposizioni introdotte nella presente direttiva si applicano sia per le aziende che eseguono il trattamento sia per i fabbricanti.

2 Visione d'insieme dei processi rilevanti

Lo schema seguente mostra una visione d'insieme dei processi centrali per le aziende che intendono richiedere e mantenere un'omologazione per il trattamento di legname da imballaggio e la fabbricazione di imballaggi in legno.

Schema: Processo dall'omologazione al controllo fino alla sospensione dell'omologazione di aziende che eseguono il trattamento e fabbricanti di legname da imballaggio e imballaggi in legno secondo lo standard ISPM 15



3 Requisiti relativi alle aziende

3.1 Criteri di omologazione delle aziende

Soltanto le aziende omologate dal SFF possono mettere in commercio legname da imballaggio e imballaggi in legno secondo lo standard ISPM 15 (art. 89 OSaIV²).

² Ordinanza del 31 ottobre 2018 sulla protezione dei vegetali da organismi nocivi particolarmente pericolosi (ordinanza sulla salute dei vegetali, OSaV; RS 916.20).

Le aziende che eseguono il trattamento e i fabbricanti devono richiedere un'omologazione al SFF (art. 90 cpv. 1 OSaIV). Il modulo corrispondente può essere scaricato dal sito web del SFF: www.bafu.admin.ch/ispm15

Le aziende che hanno più di un sito produttivo devono presentare una domanda per ogni sito. A ciascun sito viene quindi attribuito un numero di omologazione (art. 90 cpv. 2 OSaIV). Ulteriori disposizioni al riguardo si trovano all'indirizzo www.bafu.admin.ch/ispm15

3.2 Misure organizzative dell'azienda per l'omologazione

L'azienda designa una persona incaricata dell'omologazione e dei relativi processi. Tale persona è responsabile dell'omologazione ed è l'interlocutore per l'organizzazione di controllo e per il SFF. In caso di sua assenza occorre nominare un sostituto (art. 95 cpv. 1 lett. a OSaIV).

Le modifiche delle informazioni contenute nell'omologazione devono essere notificate al SFF entro 30 giorni (art. 95 cpv. 1 lett. d OSaIV). I fabbricanti e le aziende che eseguono il trattamento devono farsi carico di tutti gli atti amministrativi previsti dall'OSaIV (sulla base dell'allegato all'OE-UFAM³).

3.3 Requisiti relativi alle aziende che eseguono il trattamento

L'azienda che esegue il trattamento deve essere in grado di trattare il legname da imballaggio secondo i procedimenti ammessi nello standard ISPM 15 (cfr. punto 4.2). A tal fine dispone di una o più celle di trattamento integre e pronte all'uso. La cella di trattamento deve essere controllata e omologata dal SFF.

Le aziende che eseguono il trattamento tengono due dossier aziendali che devono essere continuamente aggiornati. Entrambi i dossier sono controllati periodicamente dall'organizzazione di controllo:

- il dossier «Impianto di trattamento presso l'azienda che esegue il trattamento» informa in merito alle tecnologie dell'azienda;
- il dossier «Misure nei processi aziendali» contiene informazioni sulla formazione del personale così come sul flusso delle merci e sulle procedure.

Se l'azienda che esegue il trattamento non soddisfa i requisiti, il SFF non rilascia l'omologazione. Se nell'ambito di un controllo emerge che l'azienda che esegue il trattamento non soddisfa più i requisiti, il SFF emana i provvedimenti del caso e, in caso di mancata attuazione dei provvedimenti entro un termine definito, può revocare l'omologazione.

3.4 Requisiti relativi ai fabbricanti

Il legname da imballaggio utilizzato per la fabbricazione di imballaggi in legno deve essere trattato secondo il punto 4.2 oppure deve essere acquistato da un'azienda omologata che lo ha trattato (art. 94 OSaIV).

I fabbricanti tengono il dossier aziendale «Misure nei processi aziendali» (cfr. punto 3.2.1), che deve essere continuamente aggiornato. Il dossier è controllato periodicamente dalle organizzazioni di controllo.

Se il fabbricante non soddisfa i requisiti, il SFF non rilascia l'omologazione. Se nell'ambito di un controllo emerge che il fabbricante non soddisfa più i requisiti, il SFF emana i provvedimenti del caso e, in caso di mancata attuazione dei provvedimenti entro un termine definito, può revocare l'omologazione.

³ Ordinanza del 3 giugno 2005 sugli emolumenti dell'Ufficio federale dell'ambiente (ordinanza sugli emolumenti dell'UFAM, OE-UFAM; RS 814.014) (stato 1° gennaio 2019).

4 Requisiti relativi al legname da imballaggio e agli imballaggi in legno

4.1 Validità ed eccezioni

I presenti requisiti si applicano per gli imballaggi in legno realizzati con legno da imballaggio non trattato (legno massiccio) come casse, gabbie, cilindri, pedane di carico semplici, piattaforme di carico, spalliere di palette, paglioli e altri accessori con uno spessore superiore a 6 millimetri. Un'eccezione è rappresentata dagli imballaggi in legno realizzati esclusivamente in compensato. Altre eccezioni sono indicate nello standard ISPM 15 e alla pagina www.bafu.admin.ch/ispm15.

4.2 Criteri per il trattamento

Devono essere trattati tutto il legname da imballaggio ottenuto da legno massiccio nonché gli imballaggi in legno fabbricati con tale legname che soddisfano i criteri seguenti:

- il legno massiccio
 - è in parte o del tutto non lavorato e
 - ha uno spessore minimo di 6 millimetri;
- il legname da imballaggio e gli imballaggi in legno sono utilizzati per l'esportazione in Paesi terzi al di fuori dell'UE.

Il SFF raccomanda inoltre di utilizzare esclusivamente legname da imballaggio privo di fori provocati da insetti, in quanto diversi Paesi non tollerano imballaggi di legno con simili fori.

4.3 Metodi di trattamento ammessi

Il legname da imballaggio e gli imballaggi in legno utilizzati per le finalità di cui ai punti 4.1 e 4.2 devono essere sottoposti a un trattamento fitosanitario. Ciò può avvenire con metodi diversi. La tabella seguente offre una vista d'insieme dei metodi ammessi in Svizzera e per ogni metodo contiene un link a una descrizione dettagliata. La fumigazione del legname da imballaggio con bromuro di metile (MB) e fluoruro di solforile (SF) non è ammessa in Svizzera e nell'UE.

Tabella: Vista d'insieme dei metodi di trattamento per l'esportazione in Paesi terzi al di fuori dell'UE

Gruppo di trattamento	Metodo specifico	Menzione	Ulteriori informazioni
Trattamento termico	Misura della temperatura interna	HT	Direttiva 3a su www.bafu.admin.ch/ispm15
	Regolazione della temperatura interna		Direttiva 3b su www.bafu.admin.ch/ispm15
	Essiccazione dielettrica o capacitiva	DH	Direttiva 3c su www.bafu.admin.ch/ispm15

4.4 Scortecciamento

Il legname da imballaggio deve essere scortecciato. I residui di corteccia sono tollerati ma devono avere le seguenti caratteristiche:

- i pezzi di corteccia sono larghi meno di 3 cm (indipendentemente dalla lunghezza) o sono più larghi di 3 cm ma la loro superficie complessiva non supera i 50 cm²;
- i pezzi di corteccia sono chiaramente separati tra loro e distinguibili a livello visivo.

4.5 Marchio


Il marchio deve essere apposto soprattutto sugli imballaggi di legno fabbricati secondo lo standard ISPM 15 che vengono utilizzati per l'esportazione in Paesi terzi al di fuori dell'UE (art. 92 cpv. 2 OSaIV).

Il marchio deve essere come mostrato nella figura e deve soddisfare i criteri seguenti (art. 92 cpv. 3 OSaIV):

- deve avere dimensioni tali da essere visibile e leggibile agli ispettori senza l'uso di alcun ausilio visivo. Deve inoltre essere visibile durante il trasporto;
- deve essere di forma rettangolare o quadrata e contenuto all'interno di un riquadro;
- deve includere il simbolo IPCC e un codice (CH-90XXX). Una linea verticale deve separare il simbolo dal codice;
- deve essere duraturo e non trasferibile (non su pellicola riutilizzabile);
- dopo la fabbricazione dell'imballaggio in legno deve essere visibile su due lati opposti dell'imballaggio;
- occorre evitare l'impiego dei colori rosso e arancione.

Il SFF raccomanda alle aziende di apporre il marchio almeno su due lati.

Figura: Esempio di marchio ammesso. Sono ammessi anche altri marchi: cfr. www.bafu.admin.ch/ispm15



Legenda: CH = codice Paese; 90XXX = numero di omologazione dell'azienda; YY = menzione del metodo di trattamento (HT o DT).

4.6 Criteri relativi alla tracciabilità

Le aziende omologate devono garantire in ogni momento la tracciabilità del legname da imballaggio e degli imballaggi in legno durante la produzione, il deposito nonché l'acquisto e la vendita (art. 95 cpv. 1 lett. b OSaIV). Il flusso delle merci deve essere ricostruibile in modo chiaro e correttamente documentato. È necessario distinguere tra posizioni acquistate, prodotte, depositate e vendute. Nel caso di acquisto e vendita di legname da imballaggio e imballaggi in legno secondo lo standard ISPM 15, le aziende omologate devono riportare sui bollettini di consegna e sulle fatture le indicazioni seguenti:

- «ISPM 15» o «Il legno oggetto della presente fattura è stato trattato secondo lo standard ISPM 15»;
- codice Paese e numero di omologazione (CH-90XXX);
- menzione del metodo di trattamento (YY: HT o DH).

I bollettini di consegna e le fatture devono inoltre essere conservati per due anni in originale o in copia (art. 95 cpv. 1 lett. c OSaIV).

4.7 Riutilizzo

Il marchio ISPM 15 è valido senza restrizioni fino alla prima riparazione o modifica.

Per la riparazione di imballaggi in legno destinati all'esportazione in Paesi terzi al di fuori dell'UE può essere utilizzato *soltanto* legname da imballaggio che soddisfa i criteri di cui ai punti 4.1 e 4.2 e che è stato trattato secondo metodi ammessi (art. 93 cpv. 2 OSaIV).

Per il riutilizzo di un simile imballaggio in legno si applicano le regole seguenti:

- **Non alterato:**
Un imballaggio in legno conforme allo standard ISPM 15 e marchiato ma non ritoccato, rigenerato o alterato non necessita di un nuovo trattamento o di una nuova marchiatura per il tempo di utilizzo rimanente.
- **Riparato:**
Se, dopo la fabbricazione, in un imballaggio in legno conforme allo standard ISPM 15 e marchiato è stato asportato e sostituito meno di un terzo delle parti in legno, ogni nuova parte in legno deve soddisfare le prescrizioni per il trattamento di cui al punto 4.2 ed essere nuovamente marchiata.
- **Rigenerato:**
Se, dopo la fabbricazione, in un imballaggio in legno conforme allo standard ISPM 15 e marchiato è stato asportato e sostituito più di un terzo delle parti in legno, tutti i vecchi marchi devono essere resi illeggibili e tutto l'imballaggio in legno deve essere nuovamente trattato e marchiato come indicato al punto 4.2.

5 Controllo delle aziende omologate

Le aziende omologate sono controllate periodicamente da un'organizzazione di controllo indipendente incaricata dal SFF (sulla base dell'art. 50a LFo⁴ in combinato disposto con l'art. 106 cpv. 1 lett. c OSaIV).

5.1 Esecuzione dei controlli

L'organizzazione di controllo annuncia il controllo prima di procedere all'esecuzione. Momento e svolgimento dei controlli vengono concordati con l'azienda.

L'azienda assicura che la persona competente per lo standard ISPM 15 sia a disposizione per accogliere la persona addetta al controllo e introdurla nell'azienda. La persona deve essere reperibile fino alla conclusione del controllo. Il controllo è così strutturato:

- un controllo generale dell'azienda garantisce che questa soddisfi le prescrizioni del SFF di cui al punto 3.1 per ciò che concerne l'attività amministrativa e gli svolgimenti aziendali;
- un controllo tecnico presso le aziende che eseguono il trattamento permette di accertare che siano rispettate le prescrizioni tecniche del SFF di cui al punto 3.2.1;
- le aziende che sono sia aziende che eseguono il trattamento sia fabbricanti sono sottoposte a controlli separati per le due funzioni.

Le aziende mettono a disposizione delle organizzazioni di controllo il dossier aziendale «Impianto di trattamento presso l'azienda che esegue il trattamento» (solo aziende che eseguono il trattamento) e il dossier aziendale «Misure nei processi aziendali» (aziende che eseguono il trattamento e fabbricanti) così come i bollettini di consegna e le fatture (art. 95 OSaIV). L'organizzazione di controllo verifica la completezza della documentazione e la rettifica in collaborazione con l'azienda.

Al termine del controllo ha luogo un colloquio conclusivo. Viene quindi redatto un verbale del controllo aziendale contenente una valutazione generale. Il verbale del controllo aziendale è sottoscritto dalla persona responsabile per l'azienda e dalla persona incaricata dall'organizzazione di controllo.

5.1.1 Frequenza dei controlli

Il controllo ha luogo a cadenza annuale. Se durante il controllo vengono riscontrate carenze o se l'azienda presenta un rischio fitosanitario elevato, il SFF può disporre ulteriori controlli. Se il SFF

⁴ Legge federale del 4 ottobre 1991 sulle foreste (legge forestale, LFo; RS 921.0) (stato 1° gennaio 2017).

ritiene che il rischio presentato da un'azienda sia basso, può ridurre la frequenza dei controlli (art. 91 cpv. 1-3 OSaIV).

5.1.2 Costi dei controlli e fatturazione

I costi per il controllo e l'esame tecnico, così come per il controllo di misure successive, sono a carico delle aziende controllate (sulla base dell'OE-UFAM).

5.2 Sanzioni

In caso di mancato rispetto dei requisiti definiti, il SFF può adottare le seguenti misure (art. 91 cpv. 5 OSaIV):

- vincolare l'omologazione a condizioni (p. es. termine per la verifica, misure per risolvere il problema, controlli successivi) oppure
- revocare l'omologazione.

Le misure decise vengono notificate, mantenendo la riservatezza, all'organizzazione di controllo e all'azienda, la quale ha il diritto di presentare ricorso. I costi per questo procedimento sono a carico delle aziende (sulla base dell'OE-UFAM).

6 Indirizzi di contatto

Ufficio federale dell'ambiente UFAM/SFF

Andrea De Boni

Divisione Foreste

3003 Berna

Tel. 058 485 04 83

e-mail: andrea.deboni@bafu.admin.ch

Verband der schweizerischen

Holzverpackungs- und Palettenindustrie

VHPI

Brückfeldstrasse 18 / casella postale 838

CH-3000 Berna 9

Tel. 031 550 59 49

e-mail: info@vhpi.ch

7 Ulteriori informazioni

Ulteriori informazioni sono disponibili sui seguenti siti web dell'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM) e della Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO):

www.bafu.admin.ch/ispm15 > Export

<https://www.ippc.int/en/publications/regulation-wood-packaging-material-international-trade-0/>